

---

# Legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque (Legge cantonale sulla protezione delle acque, LCPAc)

del 8 giugno 1997 (stato 1 gennaio 2016)

---

accettata dal Popolo l'8 giugno 1997<sup>1)</sup>

giusta l'articolo 45 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24 gennaio 1991<sup>2)</sup>

## 1. Disposizioni generali

### Art. 1 Scopo

<sup>1</sup> Scopo della presente legge è garantire l'esecuzione del diritto federale in materia di protezione delle acque. Essa disciplina in particolare la divisione dei compiti tra i comuni ed il Cantone.

### Art. 2 Competenza

<sup>1</sup> Il Cantone esegue la legge federale sulla protezione delle acque (legge federale)<sup>3)</sup>, sempreché non siano competenti organi della Confederazione o comuni.

<sup>2</sup> La sorveglianza ed il controllo diretto per quanto concerne il rispetto delle prescrizioni federali e cantonali in materia di protezione delle acque nonché delle decisioni emanate sulla base di queste spettano ai comuni.

<sup>3</sup> Il Gran Consiglio designa il dipartimento competente (Dipartimento) e l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque (Ufficio).

### Art. 3 Unioni di comuni

<sup>1</sup> Onde eseguire in maniera appropriata la legge federale<sup>4)</sup>, due o più comuni possono unirsi in unioni di comuni ai sensi della legge sui comuni.

---

<sup>1)</sup> M del 27 ago. 1996, pagina 399, PGC 1996/97, 652

<sup>2)</sup> RS [814.20](#)

<sup>3)</sup> RS [814.20](#)

<sup>4)</sup> RS [814.20](#)

\* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

<sup>2</sup> Le prescrizioni della presente legge concernenti i comuni sono applicabili per analogia alle unioni di comuni.

### **Art. 4** Delega di competenze dell'Ufficio

<sup>1</sup> Se un comune dispone per lui solo oppure in comune con altri del necessario servizio tecnico, il Dipartimento può su richiesta delegargli competenze dell'Ufficio.

<sup>2</sup> Le decisioni emanate dai comuni in virtù di competenze delegate devono essere comunicate all'Ufficio.

### **Art. 5** Consultazione di corporazioni e privati

<sup>1</sup> Per adempiere ai loro compiti le autorità di esecuzione possono far capo a corporazioni di diritto pubblico e a privati professionalmente qualificati.

### **Art. 6** Principio di causalità

<sup>1</sup> Colui che causa provvedimenti ai sensi della presente legge o della legge federale<sup>1)</sup>, ne sopporta i costi.

### **Art. 7** Informazione

<sup>1</sup> Le competenti autorità cantonali ed i comuni informano il pubblico sulla protezione delle acque e sullo stato di queste. Essi raccomandano misure atte a prevenire o a diminuire gli effetti pregiudizievoli alle acque.

### **Art. 8** Misure coattive

<sup>1</sup> Le autorità decidenti possono imporre coattivamente l'esecuzione dei provvedimenti da loro ordinati. La procedura si conforma all'articolo 41 sgg. della legge federale sulla procedura amministrativa.<sup>2)</sup>

### **Art. 9** Tasse per servizi

<sup>1</sup> Il Cantone ed i comuni riscuotono delle tasse per decisioni, controlli e prestazioni speciali giusta la presente legge e la legge federale.<sup>3)</sup>

<sup>2</sup> La tariffa viene emanata nel Cantone dal Governo e nei comuni dall'autorità competente giusta il diritto comunale.

---

<sup>1)</sup> [RS 814.20](#)

<sup>2)</sup> [RS 172.021](#)

<sup>3)</sup> [RS 814.20](#)

## 2. Immissione e trattamento delle acque di scarico

### 2.1. PIANO GENERALE DELLE CANALIZZAZIONI

#### **Art. 10** Piano generale delle canalizzazioni

<sup>1</sup> I comuni allestiscono un piano generale delle canalizzazioni. Questo necessita dell'approvazione da parte dell'Ufficio.

<sup>2</sup> Provvedimenti tecnici relativi alle acque di scarico che non corrispondono al piano generale delle canalizzazioni necessitano dell'approvazione dell'Ufficio. \*

### 2.2. ACQUE DI SCARICO INQUINATE E NON INQUINATE

#### **Art. 11** Principi

<sup>1</sup> L'immissione e il trattamento delle acque di scarico si conformano ai principi che seguono:

- a) le acque di scarico inquinate devono essere trattate;
- b) le acque di scarico trattate possono essere immesse o lasciate infiltrare nelle acque solo con il permesso dell'autorità cantonale;
- c) nelle stazioni di depurazione è ammesso addurre solo acque di scarico inquinate;
- d) le acque di scarico non inquinate devono essere lasciate infiltrare; se le condizioni locali non lo permettono, esse devono essere immesse nelle acque superficiali in conformità al piano generale delle canalizzazioni oppure con il permesso dell'autorità cantonale.

#### **Art. 12** Acque di scarico inquinate

##### 1. Competenza dei comuni

<sup>1</sup> I comuni provvedono affinché nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche le acque di scarico inquinate vengano immesse nella canalizzazione e condotte alla stazione di depurazione.

<sup>2</sup> Essi provvedono affinché le acque di scarico provenienti da edifici e impianti minori, i quali per ragioni perentorie non possono essere ancora allacciati alla canalizzazione, vengano eliminate in maniera soddisfacente; deve essere consultato l'Ufficio.

<sup>3</sup> Nel caso di aziende agricole sono i comuni che decidono, conformemente alla legge federale<sup>1)</sup>, se le acque di scarico domestiche insieme al colaticcio possono essere sfruttati.

---

<sup>1)</sup> [RS 814.20](#)

<sup>4</sup> Al di fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche i comuni provvedono all'appropriata eliminazione delle acque di scarico inquinate mediante metodi speciali; deve essere consultato l'Ufficio.

### **Art. 13**            2. Competenza dell'Ufficio

<sup>1</sup> In caso di immissioni di acque di scarico provenienti dall'industria o dall'artigianato l'Ufficio verifica se sono soddisfatte le prescrizioni del diritto federale.

<sup>2</sup> Nei casi seguenti esso ordina il pretrattamento oppure l'eliminazione delle acque di scarico:

- a) acque di scarico che non soddisfano le esigenze per l'immissione nella canalizzazione;
- b) acque di scarico che non sono idonee ad essere trattate in una stazione centrale di depurazione.

<sup>3</sup> L'Ufficio ordina il trattamento delle acque di scarico provenienti da una canalizzazione pubblica, che non possono ancora essere trattate in una stazione centrale di depurazione.

### **Art. 14**            Acque di scarico non inquinate

<sup>1</sup> I comuni provvedono affinché le acque di scarico non inquinate vengano eliminate conformemente al piano generale delle canalizzazioni.

<sup>2</sup> Le immissioni di acque di scarico non inquinate nelle acque superficiali, che non sono previste nel piano generale delle canalizzazioni, necessitano di un permesso dell'autorità cantonale.

### **Art. 15**            Premesse relative all'evacuazione delle acque di scarico per l'ottenimento di licenze edilizie

<sup>1</sup> Nell'ambito della procedura per il rilascio della licenza edilizia i comuni verificano se sono soddisfatte le premesse relative all'evacuazione delle acque di scarico.

<sup>2</sup> Se per il progetto di costruzione deve essere consultato l'Ufficio oppure la competenza dell'Ufficio è data in virtù dell'articolo 13, la documentazione relativa alla domanda di costruzione deve essere trasmessa a quest'ultimo.

<sup>3</sup> Oneri e condizioni dell'Ufficio vanno inseriti nella licenza edilizia. I comuni devono comunicare ai richiedenti le decisioni dell'Ufficio contemporaneamente alla licenza edilizia.

### **Art. 16**            Risanamento

<sup>1</sup> In caso di immissioni o infiltrazioni contrarie alla legge ad opera di privati i comuni ordinano d'ufficio o su richiesta dell'Ufficio il ripristino dello stato conforme alle prescrizioni.

## 2.3. IMPIANTI DI EVACUAZIONE E DI DEPURAZIONE

### **Art. 17** Costruzione e esercizio di impianti pubblici

<sup>1</sup> Costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione di impianti pubblici di evacuazione e di depurazione sono di competenza dei comuni. \*

<sup>2</sup> Essi possono delegare questi compiti ad un'altra corporazione di diritto pubblico, ad un ente di diritto pubblico oppure a dei privati.

<sup>3</sup> Il Governo può obbligare un comune:

- a) \* a costruire entro un termine adeguato una stazione centrale di depurazione delle acque di scarico e la necessaria rete di canalizzazioni, come pure a mantenere e gestire tutto ciò in modo appropriato;
- b) ad allacciarsi ad un impianto esistente contro adeguato indennizzo;
- c) \* a costruire e gestire insieme ad altri comuni formanti un'unità geografica o economica impianti comuni di evacuazione e di depurazione;
- d) \* a risanare, ampliare o sostituire entro un termine adeguato impianti di depurazione pubblici esistenti, nonché a garantirne il finanziamento.

### **Art. 17a \*** Consultazione dell'Ufficio

<sup>1</sup> I progetti di costruzione che interessano impianti di depurazione pubblici, nonché misure presso impianti centrali di depurazione delle acque di scarico volti a soddisfare i requisiti posti alla qualità dell'acqua vanno sottoposti all'Ufficio per la consultazione prima che venga rilasciata la licenza edilizia, rispettivamente prima che le misure vengano decise.

### **Art. 18** Co-uso di impianti pubblici

<sup>1</sup> Il Governo può obbligare i detentori di impianti pubblici di evacuazione e di depurazione ad accordare, contro adeguato indennizzo, il co-uso a comuni e privati al di fuori del loro comprensorio, per quanto ciò sia d'interesse pubblico.

<sup>2</sup> Se non viene raggiunto un accordo sulla partecipazione alle spese, decide il Governo.

### **Art. 19** Co-uso di impianti privati

<sup>1</sup> I comuni possono obbligare i detentori di impianti privati di evacuazione e di depurazione ad accordare il co-uso a terzi contro adeguato indennizzo.

<sup>2</sup> In merito al co-uso di un impianto privato di depurazione oltre i confini comunali decide in caso di controversia il Governo.

<sup>3</sup> Se le parti non riescono a trovare un accordo in merito all'ammontare dell'indennizzo, decide l'autorità decidente.

### **Art. 20** Vigilanza e formazione

<sup>1</sup> I comuni vigilano sugli impianti privati di evacuazione e di depurazione.

<sup>2</sup> L'Ufficio provvede al controllo periodico degli impianti pubblici e privati di evacuazione e di depurazione come pure alla formazione del personale specializzato.

### **Art. 21** Contributi e tasse

<sup>1</sup> Per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione, il risanamento e la sostituzione di impianti pubblici di evacuazione e di depurazione i comuni riscuotono contributi e tasse atti a coprire i costi e conformi al principio di causalità.

<sup>2</sup> Sempreché vi siano circostanze particolari, i comuni assumono le spese rimanenti a debito delle risorse comuni.

<sup>3</sup> I detentori di impianti di evacuazione e di depurazione costituiscono adeguate riserve per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione.

### **Art. 22** Regolamenti delle acque di scarico

<sup>1</sup> La costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione pubblici e privati, l'obbligo di allacciamento, le condizioni di allacciamento, la procedura ed il finanziamento dei costi di costruzione e d'esercizio devono essere disciplinati dai comuni nella legge edilizia ed in un regolamento delle acque di scarico.

## **3. Misure pianificatorie di protezione**

### **Art. 23** Settori di protezione delle acque e aree di protezione delle acque sotterranee

<sup>1</sup> Uditi i comuni il Governo procede alla classificazione del territorio cantonale in settori di protezione delle acque e delimita le aree di protezione delle acque sotterranee.

### **Art. 24** Zone di protezione delle acque sotterranee

<sup>1</sup> Uditi i detentori nonché su proposta dell'Ufficio le sovrastanze comunali delimitano le zone di protezione intorno alle prese d'acqua sotterranea e di sorgente; esse stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà.

<sup>2</sup> Per essere validi i piani delle zone di protezione ed i relativi regolamenti necessitano dell'approvazione del Governo.

### **Art. 25** Procedura

<sup>1</sup> I piani delle zone di protezione ed i relativi regolamenti vengono esposti pubblicamente nei comuni interessati durante 30 giorni. I proprietari fondiari toccati vengono informati in merito alla pubblica esposizione mediante avviso personale. \*

<sup>2</sup> Colui che è toccato dalla delimitazione di una zona di protezione e ritiene di avere un interesse degno di protezione alla revoca o modifica della stessa, può presentare opposizione entro il termine di esposizione. La sovrastanza comunale decide in merito alle opposizioni.

<sup>3</sup> Contro le decisioni su opposizione della sovrastanza comunale è data la facoltà di presentare ricorso dinanzi al Governo entro 30 giorni dalla comunicazione. \*

<sup>4</sup> Il Governo decide in merito ai ricorsi contemporaneamente all'approvazione dei piani delle zone di protezione e dei relativi regolamenti.

**Art. 26** Indennizzo

<sup>1</sup> Eventuali pretese d'indennizzo per la delimitazione di zone di protezione intorno alle prese d'acqua sotterranea e di sorgente sono giudicate per analogia secondo le disposizioni della legge cantonale sulla pianificazione territoriale.<sup>1)</sup>

<sup>2</sup> In caso di delimitazione a titolo provvisoria i costi possono venire addebitati a coloro che si riforniranno di acqua in avvenire.

#### **4. Esigenze concernenti i liquidi inquinanti**

**Art. 27** Posti di raccolta

<sup>1</sup> La costruzione di posti di raccolta dei liquidi inquinanti nonché il riciclaggio o l'eliminazione di tali liquidi che non nuocia alle acque si conforma alle prescrizioni in materia di eliminazione di rifiuti speciali della legislazione cantonale sui rifiuti.

**Art. 28** Impianti di esercizio e circuiti contenenti liquidi nocivi

<sup>1</sup> Per impianti d'esercizio e circuiti contenenti liquidi nocivi alle acque, che prelevano calore dalle acque o dal suolo o ve lo immettono, è necessaria un'autorizzazione del Cantone.

#### **5. Prevenzione ed eliminazione dei danni**

**Art. 29** Servizio avarie

<sup>1</sup> I comuni ed il Cantone organizzano e mantengono in comune un Servizio avarie rispondente alla situazione locale.

<sup>2</sup> Le imprese private in cui vengono fabbricate, trattate, depositate o trasportate sostanze liquide o solide inquinanti possono essere obbligate dal Governo ad organizzare un proprio Servizio avarie per provvedimenti immediati.

---

<sup>1)</sup> CSC [801.100](#)

<sup>3</sup> I servizi avarie privati possono essere chiamati in ogni tempo dalle autorità comunali o cantonali competenti a prestare aiuto in caso di incidenti con sostanze inquinanti, contro risarcimento dei costi.

<sup>4</sup> Il Governo emana sotto forma di ordinanza<sup>1)</sup> norme più dettagliate sul Servizio avarie.

### **Art. 30**            Misure provvisionali

<sup>1</sup> Per prevenire un pericolo imminente per le acque, le autorità competenti per il Servizio avarie possono, nell'ambito della loro competenza, ordinare delle misure provvisionali.

## **6. Sussidi cantonali**

### **Art. 31**            Progetti innovativi \*

<sup>1</sup> Il Cantone può concedere sussidi a progetti e impianti innovativi per il trattamento delle acque di scarico che forniscono un contributo sostanziale all'utilizzo parsimonioso delle risorse naturali o alla riduzione del carico ambientale. \*

<sup>2</sup> ... \*

**Art. 32 \***            ...

**Art. 33 \***            ...

**Art. 34 \***            ...

**Art. 35 \***            ...

---

<sup>1)</sup> CSC [815.500](#)

## 7. Rimedi giuridici

### Art. 36 Procedura d'impugnazione

<sup>1</sup> Le decisioni di comuni, unioni di comuni nonché dell'Ufficio, che sono in relazione con una licenza edilizia, possono essere fatte proseguire con ricorso al Tribunale amministrativo entro 30 giorni. \*

<sup>2</sup> Altre decisioni dell'Ufficio sottostanno al ricorso amministrativo giusta la legge sulla giustizia amministrativa.<sup>1)</sup> \*

<sup>3</sup> ... \*

## 8. Disposizioni penali

### Art. 37 Autorità competente

<sup>1</sup> Il procedimento penale e il giudizio dei delitti menzionati nella legge federale sono di competenza delle autorità penali ordinarie.

<sup>2</sup> Per il procedimento penale e il giudizio delle contravvenzioni menzionate nella legge federale<sup>2)</sup> è competente il Dipartimento.

### Art. 38 Consultazione dell'Ufficio

<sup>1</sup> Le competenti autorità istruttorie e giudiziarie possono consultare gli organi dell'Ufficio in qualità di periti per questioni relative alla protezione delle acque.

### Art. 39 Comunicazione

<sup>1</sup> Anche le sentenze penali nonché le decisioni di rifiuto e di sospensione devono essere comunicate all'Ufficio.

## 9. Disposizioni finali

### Art. 40 Ordinanza d'esecuzione

<sup>1</sup> Il Gran Consiglio emana un'ordinanza di esecuzione della presente legge.<sup>3)</sup>

### Art. 41 Abrogazioni

<sup>1</sup> Con l'entrata in vigore della presente legge tutta la normativa in contraddizione con essa viene abrogata, in particolare la legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque dall'inquinamento del 4 ottobre 1959.<sup>4)</sup>

---

<sup>1)</sup> CSC [370.100](#)

<sup>2)</sup> RS [814.20](#)

<sup>3)</sup> CSC [815.200](#)

<sup>4)</sup> AGS 1960, 93 e AGS 1995, 3411

### **Art. 42** Disposizioni transitorie

#### 1. Assenza di un piano generale delle canalizzazioni

<sup>1</sup> Fintanto che un comune non dispone di un piano generale delle canalizzazioni, esso provvede giusta gli ordini dell'Ufficio affinché le acque di scarico non inquinate vengano trattate, a seconda delle circostanze locali, nel modo seguente:

- a) sempreché le condizioni idrologiche e geologiche lo permettano, esse devono essere lasciate infiltrare;
- b) se un'infiltrazione non è possibile, con il permesso dell'autorità cantonale esse devono essere immesse nelle acque superficiali tramite scavo aperto oppure attraverso condotte per le acque pluviali;
- c) se non è possibile alcuno dei trattamenti citati, le acque di scarico non inquinate possono essere fatte affluire nella stazione di depurazione.

### **Art. 43** 2. Acque di scarico non inquinate con afflusso permanente

<sup>1</sup> Conformemente alla legge federale<sup>1)</sup> i comuni provvedono affinché vengano eliminati i pregiudizi all'efficacia delle loro stazioni di depurazione dovuti alle acque di scarico non inquinate con afflusso permanente.

### **Art. 44** 3. Adeguamento di atti legislativi comunali

<sup>1</sup> Gli atti legislativi comunali devono essere adeguati alle nuove prescrizioni entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 45** Entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sarà dichiarata in vigore dal Governo dopo la sua accettazione da parte del Popolo.<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> RS [814.20](#)

<sup>2)</sup> Entrata in vigore con DG del 1° luglio 1997 per il 1° ottobre 1997

**Tabella modifiche - Secondo decisione**

<b>Decisione</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>Elemento</b>	<b>Cambiamento</b>	<b>Rimando AGS</b>
08.06.1997	01.10.1997	atto normativo	prima versione	-
02.12.2002	01.09.2002	Art. 31 cpv. 2	modifica	-
31.08.2006	01.01.2007	Art. 25 cpv. 1	modifica	2006, 3326
31.08.2006	01.01.2007	Art. 25 cpv. 3	modifica	2006, 3326
31.08.2006	01.01.2007	Art. 36 cpv. 1	modifica	2006, 3326
31.08.2006	01.01.2007	Art. 36 cpv. 2	modifica	2006, 3326
31.08.2006	01.01.2007	Art. 36 cpv. 3	abrogazione	2006, 3326
19.10.2011	01.12.2012	Art. 34 cpv. 1	modifica	-
18.11.2014	01.01.2016	Art. 10 cpv. 2	introduzione	2014-031
18.11.2014	01.01.2016	Art. 17 cpv. 1	modifica	2014-031
18.11.2014	01.01.2016	Art. 17 cpv. 3, a)	modifica	2014-031
18.11.2014	01.01.2016	Art. 17 cpv. 3, c)	modifica	2014-031
18.11.2014	01.01.2016	Art. 17 cpv. 3, d)	introduzione	2014-031
18.11.2014	01.01.2016	Art. 17a	introduzione	2014-031
18.11.2014	01.01.2016	Art. 31	modifica titolo	2014-031
18.11.2014	01.01.2016	Art. 31 cpv. 1	modifica	2014-031
18.11.2014	01.01.2016	Art. 31 cpv. 2	abrogazione	2014-031
18.11.2014	01.01.2016	Art. 32	abrogazione	2014-031
18.11.2014	01.01.2016	Art. 33	abrogazione	2014-031
18.11.2014	01.01.2016	Art. 34	abrogazione	2014-031
18.11.2014	01.01.2016	Art. 35	abrogazione	2014-031

### Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	08.06.1997	01.10.1997	prima versione	-
Art. 10 cpv. 2	18.11.2014	01.01.2016	introduzione	2014-031
Art. 17 cpv. 1	18.11.2014	01.01.2016	modifica	2014-031
Art. 17 cpv. 3, a)	18.11.2014	01.01.2016	modifica	2014-031
Art. 17 cpv. 3, c)	18.11.2014	01.01.2016	modifica	2014-031
Art. 17 cpv. 3, d)	18.11.2014	01.01.2016	introduzione	2014-031
Art. 17a	18.11.2014	01.01.2016	introduzione	2014-031
Art. 25 cpv. 1	31.08.2006	01.01.2007	modifica	2006, 3326
Art. 25 cpv. 3	31.08.2006	01.01.2007	modifica	2006, 3326
Art. 31	18.11.2014	01.01.2016	modifica titolo	2014-031
Art. 31 cpv. 1	18.11.2014	01.01.2016	modifica	2014-031
Art. 31 cpv. 2	02.12.2002	01.09.2002	modifica	-
Art. 31 cpv. 2	18.11.2014	01.01.2016	abrogazione	2014-031
Art. 32	18.11.2014	01.01.2016	abrogazione	2014-031
Art. 33	18.11.2014	01.01.2016	abrogazione	2014-031
Art. 34	18.11.2014	01.01.2016	abrogazione	2014-031
Art. 34 cpv. 1	19.10.2011	01.12.2012	modifica	-
Art. 35	18.11.2014	01.01.2016	abrogazione	2014-031
Art. 36 cpv. 1	31.08.2006	01.01.2007	modifica	2006, 3326
Art. 36 cpv. 2	31.08.2006	01.01.2007	modifica	2006, 3326
Art. 36 cpv. 3	31.08.2006	01.01.2007	abrogazione	2006, 3326